Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 30/07/2026

FATTO

La cliente, che non formula alcuna considerazione né domanda nel modulo web del ricorso, espone quanto segue nel reclamo allegato al ricorso:

- è cointestataria di n. 4 Buoni Fruttiferi Postali della serie 1B8, emessi in data 06.12.2007, del valore nominale di € 100,00 ciascuno;
- al momento della richiesta di rimborso, l'ufficio postale ha comunicato l'intervenuta prescrizione dei titoli qualificandoli come "buoni a termine a 18 mesi", pur non essendo tale dicitura riportata sui buoni in suo possesso;
- sui titoli non sarebbe indicata alcuna scadenza né la durata del rapporto;
- non ha ricevuto adeguate informazioni circa le caratteristiche dei buoni e la relativa scadenza;
- contesta pertanto la declaratoria di prescrizione opposta dall'intermediario;
- in assenza di indicazioni sul titolo circa la natura del prodotto, la durata e la scadenza, non avrebbe potuto conoscere il termine entro il quale richiedere il rimborso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente domanda, quindi, il rimborso integrale dei suddetti buoni fruttiferi postali, comprensivo degli interessi maturati, nonché copia della documentazione attestante la tipologia, la durata e la scadenza applicata agli stessi.

Nelle controdeduzioni, in via pregiudiziale, l'intermediario convenuto eccepisce l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; e l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

L'intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- il ricorso ha ad oggetto n. 4 Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla serie 1B8, sottoscritti in data 06.12.2007, di cui tre identificati dai nn. *802, *872 e *849, mentre uno risulta privo dell'indicazione del numero identificativo nella documentazione prodotta;
- la ricorrente chiede il rimborso dei titoli nonostante l'intervenuta prescrizione, sostenendo di non avere ricevuto adeguate informazioni circa la durata e la scadenza dei buoni e lamentando la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico;
- i titoli appartengono alla serie 1B8, riconducibile alla categoria dei Buoni Fruttiferi Postali a 18 mesi;
- tali buoni hanno una durata massima di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili in linea capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese;
- le caratteristiche della serie risultavano riportate nel relativo Foglio Informativo Analitico, disponibile presso gli uffici postali aperti al pubblico;
- il diritto al rimborso dei titoli si prescrive decorsi dieci anni dalla relativa scadenza;
- la data di emissione risulta chiaramente riportata sui buoni e consentirebbe di individuare la scadenza e il successivo termine prescrizionale;
- all'epoca della sottoscrizione Poste Italiane esponeva nei propri locali avvisi contenenti le condizioni praticate e rinviava ai Fogli Informativi per la descrizione delle caratteristiche dei prodotti;
- eventuali dubbi circa le caratteristiche dei titoli avrebbero potuto essere chiariti presso qualsiasi ufficio postale;
- non era prevista l'apposizione sui buoni di timbri o etichette recanti la data di scadenza;
- le caratteristiche dei titoli erano individuabili attraverso la serie di appartenenza e la relativa disciplina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
- la serie 1B8 risulta chiaramente leggibile sul retro dei titoli;
- i buoni non presenterebbero irregolarità, anomalie o errori materiali di stampa idonei a generare incertezza circa la tipologia di appartenenza;
- richiama l'orientamento formatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019, sostenendo che per i Buoni Fruttiferi Postali a 18 mesi la scadenza deve essere individuata aggiungendo diciotto mesi alla data di emissione;
- afferma che i titoli, emessi il 06.12.2007, sono giunti a scadenza il 06.06.2009 e il relativo diritto al rimborso si è prescritto il 07.06.2019;

- il primo reclamo formale risulta presentato in data 09.03.2026;
- non risultano allegati né dedotti atti interruttivi anteriori alla maturazione della prescrizione;
- richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ignoranza del diritto, il dubbio soggettivo o gli ostacoli di mero fatto non incidono sul decorso della prescrizione;
- richiama l'ordinanza della Cassazione n. 16459/2024 in materia di decorrenza del termine prescrizionale dei Buoni Fruttiferi Postali;
- richiama la decisione ABF Torino n. 2812/2019 sostenendo che le contestazioni relative alla fase di sottoscrizione e alla mancata consegna del Foglio Informativo riguardano fatti estranei alla competenza temporale dell'Arbitro;
- richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814/2019, secondo cui la mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire la prescrizione;
- richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3686/2026, che esclude la configurabilità di una pretesa risarcitoria coincidente con il valore del credito prescritto per effetto della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico;
- richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, sostenendo che l'eventuale domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi informativi deve essere ricondotta, ai fini della competenza temporale, al momento della sottoscrizione del titolo.

L’intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari di incompetenza, Il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, ha ribadita la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali in quanto non costituenti “strumenti finanziari”, e ha stabilito che sussiste la competenza temporale dell’Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali.

Nel merito, la ricorrente è cointestataria di n. 4 Buoni Fruttiferi Postali della serie 1B8, emessi in data 06.12.2007, del valore nominale di € 100,00 ciascuno. Dall’esame dei buoni, agli atti del presente procedimento, emerge quanto segue: i titoli sono cointestati alla cliente con clausola PFR; sul retro dei titoli risultano apposti il timbro dell'ufficio postale emittente, la data di emissione (06.12.2007), il valore nominale (€ 100,00) e la sigla identificativa della serie di appartenenza ("1B8"); è, altresì, presente l'indicazione secondo cui il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; né sul fronte né sul retro del titolo risultano riportate indicazioni espresse circa la durata dell'investimento, la data di scadenza o il termine di prescrizione del diritto al rimborso; la serie di appartenenza ("1B8") risulta chiaramente leggibile sul retro del titolo.

Dallo “Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine”, presente sul sito web dell’intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione dei titoli si colloca nel periodo di emissione della serie 1B8, compreso tra il 01.12.2007 e il 31.12.2007.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In base alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196 del 2024, nel caso in questione la data di scadenza dei titoli è il 06.06.2009 e la prescrizione è decorsa quindi a partire dal 06.06.2019, mentre il reclamo della ricorrente risale al mese di febbraio del 2026. Non essendo presenti agli atti di questo procedimento altri precedenti atti interruttivi della prescrizione, il diritto al pagamento del buono risulta prescritto.
Si osserva, infine, che secondo il pronunciamento del Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 17814/19), la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione. Tale principio è stato confermato da ultimo dalla decisione n. 11113/2025 del Collegio di Coordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE